

**DELIBERAZIONE 19 OTTOBRE 2017  
704/2017/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE E DELLE PROCEDURE  
PER L'AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 ottobre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei

servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” ;
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 22 giugno 2017, 470/2017/R/IDR, recante “Bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici economicamente disagiati. Inquadramento generale e primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 470/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 562/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR avente ad oggetto l’“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR).

#### CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all'art. 9, che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;
- la Comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- nella Comunicazione COM(2012)672, avente ad oggetto “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”, la Commissione rileva che “l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata limitata (...). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce ancora la norma in tutti gli Stati membri (...)”. Nella relazione si spiega che “se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali”, evidenziando poi che “l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti”;
- la Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
  - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
  - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all'uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
  - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
  - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
  - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f).

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;

- al comma 6.2 della deliberazione di cui al precedente alinea, l’Autorità, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti - di seguito riportati - che i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione:
  - a) il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;
  - b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- al comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l’Autorità dispone che: *i)* le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell’ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR; *ii)* gli Enti di governo dell’ambito validino le informazioni fornite dai gestori e le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 7.2, per quanto attiene all’aggiornamento dei dati di cui al precedente alinea, prevede in particolare che:
  - per la determinazione delle tariffe 2016, i dati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria, vengano aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2014 o, in mancanza, all’ultimo bilancio disponibile;
  - per la determinazione delle tariffe per l’anno 2017, 2018 e 2019, l’aggiornamento avvenga:
    - i. in sede di prima approvazione, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2015 o, in mancanza, all’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;

- ii. in sede di aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a-2).

**CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:**

- l'Autorità, nel richiamato articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo - al comma 8.1 - che, entro il 31 marzo 2018, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
  - a) sulla base dei dati aggiornati ai sensi del citato comma 7.2, determina, con proprio atto deliberativo di approvazione, l'aggiornamento delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
  - b) contestualmente, determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario *teta* ( $\theta$ ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario per le singole annualità del biennio 2018-2019;
  - c) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
    - i. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\theta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB per il biennio 2018-2019;
    - ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,
    - iii. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario *teta* ( $\theta$ );
    - iv. l'aggiornamento, ai sensi del menzionato comma 7.2, dei dati necessari richiesti;
- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, al comma 8.3, prevede poi che ove il sopra citato termine del 31 marzo 2018 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB ne dà comunicazione all'Autorità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, l'articolo 12 e il comma 25.1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, rinviano a successive determinazioni da parte dell'Autorità la quantificazione, rispettivamente, dei seguenti parametri:
  - i tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi;

- i deflatori degli investimenti fissi lordi;
- il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno (*a-2*) per la definizione dei costi dell'energia elettrica riconosciuti.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 440/2017/R/IDR - nel definire le procedure con cui i gestori interessati trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione - ha previsto che, nell'ambito dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti, con procedura partecipata dal gestore, trasmettano all'Autorità (secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento):
  - le informazioni, di cui al comma 2.1 della deliberazione 440/2017/R/IDR, necessarie ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico;
  - una relazione recante, per ciascuna annualità, il dettaglio delle eventuali risorse previste dalla regolazione destinate alla contabilità speciale del Commissario unico, attestando, contestualmente, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni interessate;
- i valori del moltiplicatore  $\rho$  - come eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale di cui al citato articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR - verranno, peraltro, tenuti in considerazione dal soggetto competente anche nell'ambito delle attività volte ad accertare il rispetto dei vincoli fissati al Titolo 5 del TICS (di cui all'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR), per la disciplina degli effetti, sui ricavi del gestore, della riforma dei corrispettivi recata dal provvedimento da ultimo citato;
- come precisato nelle premesse del documento per la consultazione 470/2017/R/IDR in materia di bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici economicamente disagiati, la normativa di riferimento (d.P.C.M. 13 ottobre 2016) espressamente prevede che "l'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti";
- come preannunciato nel documento per la consultazione 562/2017/R/IDR, specifici orientamenti verranno prospettati dall'Autorità con riferimento alle modalità per la valutazione degli eventuali maggiori oneri relativi all'applicazione progressiva della regolazione della qualità tecnica nell'ambito della definizione degli specifici schemi regolatori, esplicitando le regole per il riconoscimento in tariffa degli eventuali costi aggiuntivi per l'adeguamento ai

nuovi standard, unitamente alla definizione delle modalità di accesso a fattori premiali o di applicazione di penalità.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento volto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019;
- sia in particolare opportuno provvedere, nell'ambito del procedimento in parola, a:
  - dettagliare le modalità per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche quantificando - ai fini delle determinazioni tariffarie per il menzionato biennio 2018-2019 - i parametri di cui all'articolo 12 (tassi di inflazione e deflatori) e al comma 25.1 (costo medio di settore della fornitura elettrica) dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
  - esplicitare il riordino delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico;
  - esplicitare le procedure per l'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, anche tenendo conto degli standard di qualità tecnica che verranno progressivamente introdotti a partire dal 2018;
  - definire le modalità per la trasmissione all'Autorità dei dati e delle informazioni necessarie ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite con la deliberazione 440/2017/R/IDR

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato, per le annualità 2018 e 2019;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e



- sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group*;
3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2017;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*